

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MASCHERE PER L’ASSISTENZA AGLI SPETTATORI NELLE RAPPRESENTAZIONI PROGRAMMATE DALL’ENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2020

PREMESSA

Le **Condizioni Particolari** sono le clausole contrattuali predisposte dall’Unità Ordinante per la RdO, ad integrazione o in deroga alle Condizioni Generali di Contratto del MEPA, relative al bando di seguito specificato: Prestazione di servizi alle Pubbliche Amministrazioni – Categoria “ Servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi”

Settore di riferimento

Provveditorato e Contratti

Via Antonino di Sangiuliano, 233 - Catania

Responsabile: dott.ssa Anna Maria Barbagallo (tel. 095/2502909)

L’Ente rende noto che, in esecuzione del provvedimento del Sovrintendente n. 382 del 20/12/2018, è stata autorizzata l’indizione di una procedura telematica di acquisto tramite confronto concorrenziale e “ richiesta di offerta “ nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento, fino al 31 dicembre 2020, del servizio di maschere per l’assistenza agli spettatori nelle rappresentazioni programmate dall’Ente, da effettuare secondo le modalità definite nel capitolato speciale d’oneri.

Il presente disciplinare di gara e la relativa documentazione allegata contiene le norme integrative alla RDO, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, relative alle modalità di partecipazione alla gara indetta dall’Ente, ai documenti da presentare a corredo dell’offerta ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle ulteriori informazioni relative all’appalto in questione.

Le condizioni del contratto di servizio che verrà concluso con l’aggiudicatario sono quelle di cui al presente documento ed al capitolato speciale d’oneri, mentre per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla documentazione del bando di abilitazione CONSIP – “ Servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi “ .

C.I.G: 7748208782

La documentazione di gara comprende:

disciplinare di gara

capitolato speciale d’oneri

ART. 1 – Amministrazione appaltante

Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Bellini, Via Antonino di Sangiuliano n. 233 Catania 95131, tel. 095/316860, fax 095/314497 – Posta elettronica:

e.mail: ufficio contratti@teatromassimobellini.it

sito internet: www.teatromassimobellini.it

ART. 2 – Caratteristiche principali del servizio

2.1 L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di maschere per l’assistenza agli spettatori nelle rappresentazioni programmate dall’Ente, da svolgersi secondo le modalità definite nel capitolato speciale d’oneri costituente parte integrante del presente disciplinare.

2.2 Il numero richiesto di maschere è di circa 12 unità per ogni spettacolo facente parte delle 7 opere comprese nella stagione lirica 2019 e delle 7 opere comprese nella stagione lirica

2020 e di 10 unità per gli spettacoli compresi nella stagione sinfonica 2019, nella stagione sinfonica 2020 e per i concerti straordinari in programmazione dalla data di stipula del contratto fino al 31 dicembre 2020.

2.3. A scopo meramente informativo, si fa presente che nella stagione lirica 2019 ed in quella 2020 si prevedono n. 7 rappresentazioni per ogni titolo, per un totale di 98 rappresentazioni (7 produzioni per ciascun anno); per quanto concerne gli spettacoli compresi nella stagione sinfonica 2019 e nella stagione sinfonica 2020, si comunica che ciascuna stagione comprende circa 30 concerti, a cui occorre aggiungere i concerti straordinari (circa 5 per ogni anno) per un totale di circa 70 concerti. Ai suddetti spettacoli occorre aggiungere circa n. 40 spettacoli in programmazione al Teatro Sangiorgi dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, nonché, per ciascuno dei due anni di decorrenza contrattuale, circa 15 spettacoli destinati alle scuole per i quali è previsto un numero orientativo di 10 maschere a spettacolo.

Trattandosi di un servizio da effettuarsi a chiamata, il numero di unità indicate deve intendersi puramente indicativo ed assolutamente non vincolante per l'Ente che potrà variarle in qualsiasi momento, in aumento o in diminuzione, in rapporto alle esigenze inerenti l'attività artistica programmata, senza che l'impresa abbia niente a pretendere a causa delle eventuali variazioni.

2.4. Nell'ipotesi in cui l'Ente effettui ulteriori spettacoli non compresi nella stagione lirica e concertistica in programmazione, la società è tenuta a fornire il servizio di assistenza ed accoglienza al pubblico nel numero che verrà specificato dalla Direzione dell'Ente e dal Direttore di Sala, applicando lo stesso prezzo che sarà indicato in sede di offerta.

2.5. Oltre che in occasione dei sopra citati spettacoli, il servizio di accoglienza dovrà essere effettuato, previa richiesta dell'Ente, in tutte le altre rappresentazioni e/o eventi che verranno programmati, durante il periodo di affidamento del servizio, con un numero di personale che varierà, di volta in volta, in funzione del tipo di spettacolo/evento e della sua collocazione

ART. 3 – Oggetto e valore dell'appalto

3.1 L'importo presunto del servizio è pari a € 170.000,00 oltre IVA.

Trattandosi di servizio da effettuarsi a chiamata ed in ragione delle esigenze della programmazione artistica, l'importo presunto deve intendersi meramente indicativo ed in nessun modo vincolante per l'Ente , in quanto l'ammontare definitivo dell'appalto verrà determinato in base al computo delle prestazioni effettivamente eseguite. In particolare, il suddetto importo è determinante quale parametro da prendere in considerazione ai fini della costituzione della cauzione provvisoria a garanzia della partecipazione alla gara in oggetto ed ai fini del pagamento del contributo dovuto all'AVCPASS.

3.2. Esso, tuttavia, non è vincolante per l'Ente; pertanto nel caso in cui l'Ente fosse costretto, per argomentazioni legate alla gestione interna del Teatro, a sopprimere uno o più titoli nella stagione lirica 2019 o in quella successiva, oppure uno o più concerti compresi nella stagione sinfonica 2019 e/o 2020 o uno o più concerti straordinari presi in considerazione ai fini della quantificazione dell'importo presunto a base d'asta, la ditta aggiudicataria non potrà effettuare il servizio di maschera inerente il titolo o il concerto soppressi.

3.3. Nel caso in cui venga ridotto il contributo economico annuo che la Regione è tenuta a corrispondere all'Ente per l'effettuazione della sua attività, l'Ente si riserva la facoltà di procedere ad una eventuale riduzione del numero complessivo di maschere richieste nel presente articolo ai fini dell'effettuazione del servizio.

3.4. Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D. Lgs 81/2008 es.m.i. sono stati stimati pari a euro 1,50 oltre IVA per ogni singola prestazione di maschera.

3.5. L'appalto non è stato suddiviso in lotti. Si esclude la suddivisione in lotti in virtù dell'esigenza di assicurare unitaria funzionalità, fruibilità e fattibilità concreta nell'esecuzione del servizio richiesto, non sussistendo ragioni tecniche, economiche e funzionali per la segmentazione del servizio nei luoghi afferenti le attività della Stazione Appaltante.

3.6. Si precisa sin d'ora che, in ogni caso, il dettaglio di ciascuna singola attività è contenuto nel Capitolato speciale d'oneri, da intendersi, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

Le condizioni, i requisiti, i termini e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio, a pena di esclusione, sono stabiliti, oltre che nel presente documento, nel capitolato tecnico, contenente le caratteristiche tecniche specifiche e le prestazioni essenziali richieste per il servizio e le relative frequenze.

3.7. La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute sia nella documentazione di gara che nel capitolato speciale d'oneri.

3.8. Il fornitore si obbliga a mantenere fermo il suddetto prezzo per la durata di 180 giorni dalla data di stipula del contratto. Per tutto il suddetto periodo, il prezzo offerto in gara dovrà rimanere invariato.

3.9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui si fonda l'intera procedura, come anche di non procedere all'aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio, qualora ritenga che nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze.

ART. 4 – Criterio di aggiudicazione dell'appalto

4.1 L'appalto viene aggiudicato previo esperimento di procedura negoziata in applicazione dell'art. 36 lett. b) del D. Leg.vo n. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per come previsto dall'art. 95 4° comma lett. b) del medesimo decreto.

Trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del d. lgs. 50/2016, la gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il miglior ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta pari a € 61,50 oltre IVA relativo ad ogni singola unità impiegata per l'espletamento del servizio di maschera, di cui € 60,00 oltre IVA quale costo presunto a base d'asta soggetto a ribasso ed € 1,50 oltre IVA quale costo relativo ai rischi di interferenza non soggetto a ribasso.

4.2 Tale percentuale di ribasso, formulata al massimo fino alla seconda cifra decimale (le cifre decimali oltre alla seconda non saranno prese in considerazione), non potrà essere alla pari o in aumento, ma soltanto in ribasso.

4.3. Il ribasso d'asta è determinato, in termini percentuali, dal rapporto esistente tra il prezzo dell'offerta e il prezzo a base d'asta.

In caso di discordanza fra l'indicazione in cifre e quella in lettere, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

4.4. L'offerta dovrà indicare, nell'ambito del prezzo offerto, la somma prevista dalla società per spese generali ed utile d'impresa.

4.5. Dovrà altresì recare esplicita dichiarazione di integrale accettazione, senza riserva alcuna, del disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d'oneri nonché esplicita dichiarazione della

natura giuridica del rapporto di lavoro che la società applicherà alle unità che saranno utilizzate per le prestazioni di maschera, con specifica del contratto collettivo di lavoro che verrà applicato.

Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'impresa aggiudicataria.

4.6. In caso di parità di prezzo si procederà per sorteggio.

L'offerta contenente condizioni o riserve sarà considerata nulla.

4.7. Il prezzo offerto deve essere comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che la Ditta dovrà affrontare per assicurare il regolare espletamento del servizio.

ART. 5 – Richiesta di informazioni/chiarimenti e comunicazioni varie

5.1. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura ed ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla stessa possono essere presentate e trasmesse all'Ente per mezzo della funzione " Invia richiesta di chiarimenti " presente sulla piattaforma del MEPA entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 28 gennaio 2019.

5.2. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicati a tutti i fornitori invitati alla procedura, attraverso la medesima funzione. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti verranno pubblicate sul portale del MEPA. **Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara** avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno della piattaforma MEPA denominato " Comunicazioni ". Il concorrente si impegna a verificare costantemente ed a tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno del MEPA. In ogni caso, il concorrente con la presentazione dell'offerta elegge quali domicili alternativi, tra loro non esclusivi, per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i seguenti recapiti:

- a) l'apposito box " Messaggi Personali " presente nell'area personale;
- b) la casella di posta elettronica certificata indicata al momento della registrazione;
- c) il numero di fax;
- d) il proprio indirizzo di sede legale.

5.3. Le comunicazioni inerenti la procedura potranno essere recapitate utilizzando i sistemi di cui ai punti b), c) e d) solo qualora fosse impossibile l'utilizzo dell'apposito spazio all'interno della piattaforma MEPA denominato " Comunicazioni ", a causa di mancato o mal funzionamento della procedura. Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti. Il momento, data e orario di invio delle comunicazioni effettuate attraverso il MEPA sono determinate dalle registrazioni di sistema.

5.4. La partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di carattere generale e dell'offerta economica del concorrente, secondo le modalità riportate sulla piattaforma del MEPA.

Ai fini della valida partecipazione alla procedura in oggetto, l'impresa concorrente dovrà firmare digitalmente il file pdf prodotto dalla piattaforma contenente l'offerta.

ART. 6 – Durata dell'affidamento e luogo della prestazione

6.1. Il servizio avrà durata fino al termine del 31 dicembre 2020, decorrente dalla data di stipula del contratto.

La ditta appaltatrice si impegna comunque, anche nelle more della stipula del contratto, in caso di urgenza e/o di necessità, a prestare il servizio entro il quinto giorno successivo alla comunicazione dell'amministrazione, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, fermo restando che in mancanza della stipula del contratto, sarà riconosciuto unicamente l'ammontare del servizio svolto, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

6.2. La ditta aggiudicataria, su espressa richiesta scritta della Stazione appaltante, da trasmettere prima della scadenza del termine contrattuale, sarà tenuta a prestare il servizio, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara alle stesse condizioni o quelle più favorevoli al momento.

6.3. Non è prevista alcuna forma di rinnovo.

6.4. L'Ente si riserva la facoltà di risolvere e/o modificare, in tutto o in parte il contratto nel caso in cui valutasse, a suo insindacabile giudizio, il venire meno della necessità di assicurare l'effettuazione regolare del servizio di maschere; la risoluzione o la modifica del contratto avrà effetto dalla data di notifica della relativa comunicazione alla ditta appaltatrice.

In questa ipotesi l'impresa appaltatrice non ha diritto a compensi o indennizzi di sorta per l'anticipata risoluzione del contratto o per la modifica dell'oggetto dell'appalto.

ART. 7 – Soggetti ammessi alla gara

7.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici, in possesso dell'abilitazione al M.E.P.A., di cui all'art. 45, lett. a, b, c, d, e, f, g del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: - operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) - imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative-, b) -consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane-, e c) - consorzi stabili; - operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) - raggruppamenti temporanei di concorrenti-, e) -consorzi ordinari di concorrenti-, f - aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete- e g) -gruppo europeo di interesse economico; - operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

7.2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

7.3. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

7.4. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

7.5. ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

7.6. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

7.7. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

7.8. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

N.B.

Gli operatori economici che partecipano in forma aggregata, devono essere tutti abilitati al MePa al momento della presentazione dell'offerta.

ART. 8 – Requisiti di partecipazione alla gara

8.1. Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 nonché dei requisiti di natura professionale, di seguito specificati, da attestarsi attraverso le dichiarazioni contenute

nell'allegato 3 – domanda di partecipazione, nell'allegato 4 – dichiarazione integrativa e nell'allegato 5 – DGUE, predisposti dalla stazione appaltante, che dovranno essere sottoscritti con la firma digitale.

Precisamente, la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di partecipazione:

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- a.1. Insussistenza delle cause di esclusione previste di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016;
- a.2. divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- a.3. sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

B. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

I concorrenti, singoli o raggruppati, devono provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per attività riferibile a quella oggetto del presente appalto .

NOTA BENE:

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass;

C. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA

c.1. dichiarazione concernente il fatturato globale d'affari e l'importo relativo ai servizi della stessa natura di quello oggetto dell'appalto realizzati in ciascuno degli ultimi tre esercizi (2015, 2016 e 2017);

per l'ammissione alla gara dovrà dichiararsi una cifra globale di affari, nel triennio precedente, di importo complessivo non inferiore al doppio dell'importo presunto del servizio oltre IVA (€ 340.000,00 oltre IVA).

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

c.2. possesso di idonee referenze bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri dell'U.E. o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 da inserire a sistema, a pena di esclusione, in originale.

D. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA

d.1. dichiarazione dell'elenco dei principali servizi di assistenza ed accoglienza effettuati tramite hostess e/o steward, prestati presso Enti pubblici/Privati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, e contenente l'impegno a produrre, in caso di aggiudicazione, i rispettivi certificati di buona esecuzione;

per l'ammissione dovrà dichiararsi di avere eseguito, nel triennio precedente, almeno un servizio di assistenza ed accoglienza agli spettatori di importo annuo non inferiore a € 70.000,00 oltre IVA, con l'impegno a produrre il relativo certificato di buona esecuzione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di importo richiesto per il singolo servizio di maschere devono essere rapportati al periodo di attività [(importo richiesto/3) x anni di attività].

- d.2. elenco dei tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico (anche responsabili del controllo della qualità), con elenco anche delle attrezzature;
- d.3. possesso di eventuale certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001, in conformità all'art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che il requisito di cui al punto C1 ed al punto D1 trova giustificazione in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, al fine di assicurare un livello di capacità organizzativa e di struttura aziendale adeguato ed affidabile.

Si specifica fin d'ora che:

a) ✓ in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari, reti e GEIE:

- i requisiti GENERALI E SPECIALI di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- il requisito SPECIALE economico-finanziario, di cui al punto c.1. [fatturato globale negli ultimi tre anni] è cumulabile tra tutti i membri, fermo restando che detto requisito dovrà essere posseduto almeno al 60% dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel raggruppamento non ancora costituito, mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20%.
- il requisito SPECIALE tecnico-professionale, di cui al punto d.1. per quanto concerne il fatturato di un servizio incluso nel triennio non inferiore a € 70.000,00 oltre IVA, il suddetto requisito è cumulabile tra tutti i membri, fermo restando che detto requisito dovrà essere posseduto almeno al 60% dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel raggruppamento non ancora costituito, mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20%;
- per quanto riguarda l'elenco dei tecnici e delle attrezzature, la suddetta dichiarazione dovrà essere fatta da tutti i componenti il raggruppamento costituito o da costituirsi;

b) ✓ in caso di consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e di consorzi stabili:

- i requisiti GENERALI devono essere posseduti dai Consorzi e dalle consorziate indicate ciascuna delle imprese;
- i requisiti SPECIALI di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici e il requisito è cumulabile fra queste;
- i requisiti di capacità economica-finanziaria nonché tecnico professionali devono essere posseduti:
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45 2° comma del codice, direttamente dal consorzio medesimo;

- in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45 2° comma lett. c) del codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, secondo le specificazioni di cui all'art. 47, comma 2 del codice degli appalti

La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche sulla veridicità e completezza delle informazioni fornite nella documentazione presentata dai concorrenti.

Art. 9 -Istituto dell'avvalimento

9.1. Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi della normativa vigente, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio).

A tal fine il concorrente allega, inserendo nella busta "A":

► a). a **pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente, utilizzando il modello di cui all'all. 6, indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b). dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, utilizzando il documento di gara DGUE (alleg. 5) con la quale:

1) attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga, verso il concorrente e verso l'Ente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice;

4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il contratto di avvalimento è nullo se non sono specificati i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

9.2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9.3. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;

- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;

- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.

► Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, l'Ente esclude il concorrente e escute la garanzia provvisoria.

► L'Ente verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 10 giorni, **pena l'esclusione dalla gara.**

Ai fini della documentazione da presentare, si rinvia all'art. 15.3 B del presente disciplinare di gara. Si consiglia di utilizzare l'apposito Allegato 6 – avvalimento -, quivi allegato come parte integrante e sostanziale.

ART. 10 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

10.1. Ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera n.157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo 12.

10.2. I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 8 lett. C e i requisiti di capacità tecnica di cui all'art. 8 lett. D), salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, potranno essere comprovati attraverso le seguenti referenze:

a) quanto al requisito relativo al fatturato globale di € 340.000,00 oltre IVA, mediante copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 2015 e 2016 e 2017;

b) quanto al requisito relativo ai servizi inerenti l'oggetto dell'appalto di cui al precedente paragrafo di cui almeno un servizio deve avere un importo non inferiore a € 70.000,00 oltre IVA, l'attestazione delle prestazioni dei servizi con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, è comprovata:

b1.se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVCPass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

b2.se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCPass dagli operatori. Resta ferma la facoltà dell'Ente di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

10.3. Si fa presente che, in applicazione di quanto testualmente previsto dall'art. 36 6° comma, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario.

Conseguentemente, entro il termine di 3 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria del servizio, l'operatore economico sarà tenuto ad inserire al sistema i documenti di cui alla lettera a) e b) del presente articolo.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

ART. 11— Garanzia provvisoria

11.1 L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo presunto biennale del servizio (€ 170.000,00), e pertanto ammontante a € 3.400,00.

11.2. I partecipanti alla presente procedura potranno avvalersi del beneficio della **riduzione del 50%** dell'importo della garanzia, qualora siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o equivalente.

Per fruire del beneficio della riduzione al 50% della garanzia, sarà sufficiente alternativamente:

- inserire, **nel passo “ Documenti di partecipazione ed eventuali allegati “**, copia fotostatica della certificazione di qualità;
- dichiarare il possesso della certificazione di qualità nella domanda di partecipazione o, in caso di fideiussione, anche nella polizza.

11.3. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

11.4 L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

11.5 In ragione dell'importo richiesto, la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: (i) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

(ii) mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

11.6 In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concedo con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché:

- essere intestata, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- essere prodotta in originale o in copia autenticata;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d) (ove non rilasciata da diverso soggetto) contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
- 11.7 Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art.93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Casi d'incameramento della garanzia provvisoria:

L'Amministrazione è legittimata all'incameramento della garanzia provvisoria:

- a) in caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell'aggiudicatario;
- b) in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora la verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di capacità morale e professionali richiesti ed autocertificati in sede di gara abbia dato esito, in tutto o in parte, negativo;
- c) in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito;
- d) e, comunque, in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

ART. 12- Pagamento a favore dell'Autorità

12.1 I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 20,00 (Euro venti/00), secondo le modalità indicate da ANAC nella sezione "*contributi in sede di gara*" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

12.2 In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

12.3 In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

ART. 13 - Modalità di partecipazione alla gara e sottoscrizione dei documenti di gara

13.1. Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10,30 del 4 febbraio 2019, le offerte sul sito www.acquistinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle "Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione CONSIP SPA". Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista sul MePa di CONSIP.

L'offerta sarà composta da due buste virtuali:

busta A – Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

busta C – contiene OFFERTA ECONOMICA

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

13.2. La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, di cui al successivo punto 15.1, è redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato 3 del presente Disciplinare di gara, secondo le prescrizioni ivi contenute.

13.3. La dichiarazione integrativa, di cui al successivo punto 15.2, deve essere resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di cui all'Allegato 4 del presente Disciplinare di gara.

13.4. Le dichiarazioni sostitutive, di cui al successivo punto 15.3 A., relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice ed al possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83 del Codice, devono essere rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all'Allegato 5 del presente Disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute, e redatto in conformità al modello di formulario di DGUE adottato con Regolamento UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e alla circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE). Nel DGUE qui allegato le parti di non interesse sono state espunte e lo stesso è stato aggiornato con le modifiche apportate al Codice dei contratti dal d.lgs. n. 56/2017. Ai sensi dell'art. 85, comma 1 del Codice, il DGUE deve essere reso in formato elettronico: pertanto, i concorrenti devono compilarlo, sottoscriverlo digitalmente e salvarlo su supporto informatico (CD-ROM o USB) da inserire nella Busta A – Documentazione Amministrativa.

13.5. Le dichiarazioni relative all'avvalimento, di cui al successivo punto 15.3 B., devono essere rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all'Allegato 5 del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute, e utilizzando il modello di cui all'Allegato 6 del presente Disciplinare.

13.6. Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive, di cui al successivo punto 15.3 C., richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice.

13.7. ■ La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive:

- a) devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.

ART. 14 - Soccorso istruttorio

14.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

14.2. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

14.3. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 15 - Busta A - documentazione amministrativa

Nella **Busta A** – Documentazione amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) domanda di partecipazione (**allegato 3**);
- 2) dichiarazione integrativa (**allegato 4**);

- 3) documento di gara unico europeo (DGUE) (**allegato 5**) in formato elettronico su supporto informatico (CD-ROM o USB);
- 4) PASSOE;
- 5) cauzione provvisoria;
- 6) ricevuta di pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) capitolato speciale d'oneri e disciplinare di gara firmati per accettazione digitalmente;
ove necessario:
- 8) documentazione relativa all'avvalimento (**allegati 6**);
- 9) documenti necessari in caso di fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale;

15.1. Domanda di partecipazione

■ La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 3**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

La domanda di partecipazione dovrà contenere, oltre alle generalità del concorrente e del sottoscrittore, la dichiarazione con la quale il concorrente:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sul servizio e sulla determinazione della propria offerta.

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'oneri;

3. dichiara di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;

4. dichiara di aver preso esatta cognizione della natura del servizio, delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa, che possono influire sulla effettuazione del servizio, e di considerarle tali da consentire l'offerta presentata;

5. dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, sociale e del lavoro;

6. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

7. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, l'indirizzo di posta elettronica non certificata e il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

8. *(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva)* dichiara la parte del servizio che verrà resa da ciascun componente (la mandataria/delegataria o l'impresa indicata come tale dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria).

15.2. Dichiarazione integrativa

■ Ciascun concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva, integrativa del DGUE, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 4**, con la quale dichiara:

1. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice; oppure, che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, commi 1 e 2 (indicare quali), ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità e producendo gli atti di dissociazione;

2. i nominativi degli eventuali soggetti in carica nelle società incorporate, fuse o cedute nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare di gara e che nei

confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice;

3. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell'economia e delle finanze;

4. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

5. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

6. di essere eventualmente in possesso, con riferimento all'art. 93, comma 7, del Codice, delle certificazioni e attestazioni necessarie ai fini della riduzione della cauzione provvisoria;

7. l'Ufficio competente ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/1999;

8. i propri dati rilevanti ai fini della richiesta del DURC.

Attenzione, si precisa che:

a. ■ la dichiarazione di cui sopra, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE deve essere resa da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando e presentando ciascuno una propria dichiarazione (**Allegato 4**);

b. ■ la dichiarazione di cui sopra, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, deve essere resa dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando e presentando ciascuno una propria dichiarazione (**Allegato 4**).

15.3. Documento di gara unico europeo DGUE

A. - ■ Ciascun concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE (**Allegato 5**), con la quale **attesta**:

15.3.1. i dati identificativi dell'operatore economico e dei suoi rappresentanti (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica: del titolare nel caso di impresa individuale, ovvero di tutti i soci nel caso di società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di

potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi) (**Parte II: Informazioni sull'operatore economico - lettere A e B**);

15.3.2. il possesso dei requisiti generali, ovvero che non ricorrono i motivi di esclusione previsti nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), b bis), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), m), del Codice (**Parte III: Motivi di esclusione - lettere A, B, C e D**);

15.3.3. il possesso dei requisiti speciali, ovvero di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, previsti al precedente articolo 9 (**Parte IV: Criteri di selezione - lettere A, B e C**);

15.3.4. le dichiarazioni finali circa il fatto che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a IV sono veritiere e corrette e che il sottoscrittore è consapevole delle conseguenze di una grave falsità (**Parte VI: Dichiarazioni finali**).

Attenzione, si precisa che:

a. ■ le attestazioni di cui sopra, in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando e presentando ciascuno il proprio DGUE (**Allegato 5**);

b. ■ le attestazioni di cui sopra, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, devono essere rese dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando e presentando ciascuno il proprio DGUE (**Allegato 5**).

B. - ■ Nel caso in cui il concorrente, singolo o raggruppato, intenda ricorrere all'avvalimento dei requisiti speciali di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, previsti al precedente articolo 9, deve presentare anche la seguente ulteriore documentazione:

15.3.5. ■ la dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE (**allegato 5**), con la quale l'impresa concorrente ausiliata, attesta di ricorrere all'avvalimento (**Parte II: Informazioni sull'operatore economico - lettera C**), con indicazione della denominazione dell'impresa ausiliaria e dei requisiti oggetto di avvalimento;

15.3.6. ■ la dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando un proprio documento di gara unico europeo DGUE (**allegato 5**), con la quale l'impresa ausiliaria attesta tutte le informazioni di cui alla **Parte II (Informazioni sull'operatore economico - lettere A e B)**, alla **Parte III (Motivi di esclusione - lettere A, B, C e D)**, alla **Parte IV (Criteri di selezione - lettere A, B e C)**, ove pertinente, e alla **Parte VI (Dichiarazioni finali)**; ovvero: i dati identificativi - il possesso dei requisiti di capacità generale di cui all'art. 80 del Codice e l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - il possesso dei requisiti di idoneità professionale per attività connesse all'oggetto dell'appalto (servizi di assistenza ed accoglienza) e dei requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richiesti per l'affidamento dell'appalto dei quali il concorrente ausiliato è carente – la dichiarazione finale che le informazioni fornite sono veritiere e corrette;

15.3.7. ■ la dichiarazione di avvalimento resa dall'impresa concorrente ausiliata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta utilizzando il modello di cui all'**Allegato 6 prima parte**, con la specifica documentazione a questo effetto richiesta, ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del Codice, con la quale dichiara:

a. che l'impresa al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel disciplinare di gara di cui la stessa è carente, ai sensi dell'art. 89 del Codice, fa riferimento ai requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali posseduti dall'impresa ausiliaria appresso specificata;

b. i requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali prescritti dal disciplinare di gara di cui l'impresa ausiliata è carente e dei quali si avvale per poter essere ammessa alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del Codice;

c. le generalità dell'impresa ausiliaria della quale si avvale per i requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali da questa posseduti e messi a disposizione a proprio favore per tutta la durata dell'appalto;

15.3.8. ■ la dichiarazione sostitutiva resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta utilizzando il modello di cui all'**Allegato 6 seconda parte**, con la quale l'impresa ausiliaria:

a. dichiara di possedere i requisiti generali e di idoneità professionale, oltre ai requisiti speciali di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali previsti dal disciplinare di gara, dei quali l'impresa ausiliata risulta carente e oggetto di avvalimento;

b. si obbliga verso il concorrente e verso l'Ente a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;

c. dichiara di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata, ai sensi dell'art. 45 del Codice, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente alla gara;

d. indica i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del Codice; oppure, che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità e producendo gli atti di dissociazione;

e. dichiara che non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell'economia e delle finanze;

f. dichiara che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16- ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16- ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

g. dichiara che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

h. indica l'Ufficio competente ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. indica i propri dati rilevanti ai fini della richiesta del DURC;

j. dichiara che nei propri confronti non ricorre alcuna altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

k. esprime, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti all'Ente, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura di gara;

15.3.9. ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'impresa ausiliata a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (il contratto di avvalimento deve essere dettagliato, il suo oggetto deve essere determinato o determinabile, e deve rispettare l'art. 89, comma 1, ultimo periodo, del Codice, nonché l'art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010;

15.3.10. ■ PASSOE dell'impresa ausiliaria.

C. - ■ Nel caso in cui il concorrente si trovi in stato di **fallimento autorizzato** all'esercizio provvisorio ovvero nel caso di **concordato preventivo con continuità aziendale** (nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice), deve presentare anche la seguente documentazione:

15.3.11. ■ dichiarazione sostitutiva, con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato/a autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario/a di subappalto (indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati);

15.3.12. ■ dichiarazione sostitutiva, con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice;

oppure

15.3.12. ■ nel caso in cui ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice:

a. ■ dichiarazione sostitutiva, con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

b. ■ dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE, di cui all'**Allegato 5**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale l'impresa ausiliaria attesta tutte le informazioni di cui alla **Parte II (Informazioni sull'operatore economico - lettere A e B)**, alla **Parte III (Motivi di esclusione - lettere A, B, C e D)**, alla **Parte IV (Criteri di selezione - lettere A, B, C e D)** e alla **Parte VI (Dichiarazioni finali)**, ovvero: i dati identificativi - il possesso dei requisiti di capacità generale di cui all'art. 80 del Codice e l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - il possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richiesti per l'affidamento dell'appalto, nonché di certificazione - la dichiarazione finale che le informazioni fornite sono veritiere e corrette;

c. ■ dichiarazione sostitutiva, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Ente a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 110, comma 5, del Codice;

- d. ■ dichiarazione sostitutiva, con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- e. ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 110, comma 5, del Codice;
- f. ■ PASSOE dell'impresa ausiliaria.

15.4. Documentazione a corredo

15.4.1. ■ **PASSOE** di cui all'art. 2 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP; *tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara;*; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, occorre presentare anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

Se il Passoe non è presente, la Commissione di verifica assegnerà al partecipante, in sede di esame della documentazione amministrativa, il termine perentorio di 3 giorni lavorativi per regolarizzare la registrazione e inserire nella piattaforma Mepa il Passoe relativo alla procedura di gara;

15.4.2. ■ **il documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria** di cui al capitolo 12, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice (ove richiesta); nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell' art. 93 del Codice, dichiarazione sostitutiva (riportata nell' **Allegato 4**) con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione, ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art. 93, comma 7, del Codice.

15.4.3. ■ **ricevuta del pagamento della contribuzione** dovuta all'ANAC della somma di € 20,00(venti). Il codice CIG che identifica la procedura è il seguente:

15.4.4. ■ **referenze bancarie** da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri dell'UE;

15.4.5. ■ **Capitolato d'oneri e disciplinare di gara**, tutti debitamente firmati e timbrati in ogni foglio dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa offerente, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate . In caso di raggruppamento, il capitolato d'oneri, disciplinare e disciplinare di gara devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che ne fanno parte.

15.5. Documentazione eventuale

15.5.1. In caso di offerta presentata da procuratore speciale, copia della procura speciale rilasciata tramite atto notarile corredata dell'attestazione di conformità della copia all'originale in possesso, resa con la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del dpr 445/00;

15.5.2. in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9:

- a. del soggetto designato quale mandatario;
- b. delle imprese riunite/consorziate;
- c. del modello di raggruppamento (orizzontale, verticale o misto);
- d. delle quote di partecipazione assunte dalle imprese riunite/consorziate;

e. delle parti della prestazione oggetto di gara che verranno eseguite da ciascuna associata; ogni impresa riunita/consorzata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell'offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).

L'originale del mandato, ai sensi dell'art. 48, co.13, D.Lgs. n. 50/2016, deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale. Per "copia autenticata" si intende la copia di un documento, accompagnata dall'attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all'originale.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

15.5.3. In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, l'impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, il raggruppamento/consorzio.

Il predetto documento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs 50/2016, dovrà indicare:

- a. il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- b. le imprese riunite/consorziate;
- c. il modello (orizzontale, verticale o misto);
- d. le quote di partecipazione/esecuzione che verranno assunte dalle imprese riunite/consorziate;

e. le parti della prestazione oggetto di gara che verranno eseguite da ciascuna associata; ogni impresa riunita/consorzata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell'offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).

L'impegno di cui sopra, dovrà essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio. La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

15.5.4. in caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo, e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;

15.5.5. in caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia indicante le imprese consorziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s'intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio);

Si specifica che:

[nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti], la domanda è sottoscritta dalla mandataria;

[nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti], la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

[nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete] si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

[Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice], la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;

Il concorrente deve in ogni caso allegare:

copia fotostatica di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i;

copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

ART. 16 - Busta C – offerta economica

16.1. Ai sensi dell'art. 51 delle regole MePA, “con l'invio della propria offerta il fornitore accetta tutte le condizioni di contratto previste dal soggetto aggiudicatore”. L'offerta economica, redatta in lingua italiana ed utilizzando preferibilmente il Modello C predisposto dall'Ente, dovrà essere inviata a mezzo MePA firmata, a pena di esclusione, digitalmente dal rappresentante legale o da un suo procuratore, con l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa, che non dovrà essere inferiore a 180 giorni e con l'espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data della stipula del contratto.

16.2. L'offerta dovrà essere acquisita esclusivamente dal sistema “Acquisti in rete PA” entro e non oltre le ore 10,30 del 4 febbraio 2019.

Essa dovrà contenere **l'espressa indicazione, in cifre ed in lettere**, della percentuale di sconto offerta sull'importo presunto a base d'asta fissato, per ogni singola unità da utilizzare per il servizio di maschera, in € 60.000,00 oltre IVA + € 1,50 quale costo per la sicurezza.

La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il miglior ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta pari a € 61,50 oltre IVA relativo ad ogni singola unità impiegata per l'espletamento del servizio di maschera, di cui € 60,00 oltre IVA quale costo presunto a base d'asta soggetto a ribasso ed € 1,50 oltre IVA quale costo relativo ai rischi di interferenza non soggetto a ribasso.

Il ribasso d'asta è determinato, in termini percentuali, dal rapporto esistente tra il prezzo dell'offerta e il prezzo a base d'asta.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l'importo più vantaggioso per l'Ente, in applicazione del disposto dell'art. 72 R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Si precisa che l'importo del prezzo offerto all'interno della scheda dell'offerta economica dovrà riportare un numero di decimali non superiore a due senza arrotondamento in osservanza di quanto previsto dal sistema monetario vigente.

16.3. L'offerta dovrà indicare, nell'ambito del prezzo offerto, la somma prevista dalla società per spese generali ed utile d'impresa.

16.4. Dovrà altresì recare esplicita dichiarazione di integrale accettazione, senza riserva alcuna, del disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d'oneri nonché esplicita dichiarazione della natura giuridica del rapporto di lavoro che la società applicherà alle unità che saranno utilizzate per le prestazioni di maschera, con specifica del contratto collettivo di lavoro che verrà applicato.

Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'impresa aggiudicataria.

16.5. In caso di parità di prezzo si procederà per sorteggio.

L'offerta contenente condizioni o riserve sarà considerata nulla.

16.6. Il prezzo offerto deve essere comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che la Ditta dovrà affrontare per assicurare il regolare espletamento del servizio, compresa la spesa per la divisa.

16.7. L'offerta economica, a pena di esclusione dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

16.8. L'offerta presentata vincola la ditta offerente per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la sua ricezione ed, eventualmente, per ulteriori giorni 90 (novanta) a richiesta della Stazione Appaltante nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

16.9. L'offerta economica presentata in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.

16.10. La Stazione appaltante si riserva di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 17 - Criterio di aggiudicazione

17.1. L'aggiudicazione sarà effettuata con apposito atto, adottato a seguito della procedura indicata nel disciplinare di gara. La graduatoria verrà formulata automaticamente dalla

piattaforma MEPA in base all'offerta economica formulata.

17.2. Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto all'importo presunto posto a base di gara.

In conformità a quanto previsto dall'art. 97 punto 8) del codice degli appalti, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che vengono dichiarate dal sistema MEPA presuntivamente anomale, a condizione che il numero delle offerte ammesse sia superiore a 10.

In caso di offerte inferiore a 10, l'Amministrazione procederà alla verifica della presunta anomalia, in applicazione di quanto previsto all'art. 97 del decreto legislativo n. 50/2015 commi 4), 5) e 6).

Verrà sottoposta a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se il Presidente di gara la ritiene anomala, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

ART. 18 – Fasi della procedura di affidamento

Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento:

Il giorno 4 febbraio 2019 alle ore 11,30 negli uffici amministrativi dell'Ente siti in Via A. di Sangiuliano n. 233 Catania il Responsabile del procedimento in qualità di Punto Ordinante, in presenza di altri due componenti, procederà all'apertura delle buste telematiche ed alla verifica della documentazione amministrativa presentata.

L'eventuale esclusione dalla gara verrà immediatamente comunicata per via telematica al concorrente a carico del quale è stata rilevata una irregolarità non sanabile con lo strumento del soccorso istruttorio.

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà, dandone debita motivazione, di non fare luogo alla gara o di prorogarne i termini, comunicandolo ai concorrenti tramite la piattaforma senza che essi possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Il RUP, terminate le formalità relative alla verifica dei requisiti, sempre in seduta pubblica, aprirà ed esaminerà le offerte economiche presentate dai concorrenti formulando la graduatoria provvisoria.

Il RUP, sulla base della graduatoria formulata, in caso di offerte superiori a 10, procederà all'esclusione automatica delle offerte dichiarate dal sistema MEPA presuntivamente anomale ed all'aggiudicazione provvisoria della gara alla ditta che ha formulato la migliore offerta non anomala.

Nel caso in cui sia necessario valutare la congruità dell'offerta, il RUP chiederà alla ditta, la cui offerta è risultata la migliore per l'Ente, di fornire, entro il termine di 8 giorni, elementi giustificativi del ribasso effettuato per la valutazione di congruità. Se ritenuta anomala, procederà nei confronti della seconda e così via, fino ad individuare la migliore offerta non presuntivamente anomala.

In caso di offerte uguali, si procederà a sorteggio.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, l'Ente, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86

del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Ente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Ente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione provvisoria, completata l'acquisizione d'ufficio della documentazione a comprova dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice degli appalti, diventerà definitiva a seguito dell'approvazione dell'organo competente.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

ART. 19 – Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto

L'impresa, prima di pervenire alla stipula del contratto, deve produrre:

- cauzione definitiva, secondo le modalità dell'art. 103 del D.L.gs n.50 del 18/4/2016.
- Estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva, presso cui la Stazione Appaltante avrà l'obbligo di eseguire il versamento delle somme dovute, specificando altresì le generalità ed il codice fiscale delle personale delegate ad operare su di essi, in applicazione dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con legge n. 217/2010.

In casi di mancata ottemperanza a quanto sopra ovvero qualora venisse accertato che l'impresa non si trova nelle condizioni che consentano la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l'Amministrazione avrà diritto ad acquisire la cauzione a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'accordo.

In tale eventualità ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile al concorrente aggiudicatario, l'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini potrà dichiarare unilateralmente la decadenza dall'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, a stipulare il contratto di appalto con altro concorrente classificatosi come secondo nella graduatoria finale. In caso anche il secondo classificato decada dall'aggiudicazione, l'Amm.ne potrà procedere allo scorrimento della graduatoria, e così fino al quinto classificato.

La stipula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica del mercato elettronico e attraverso l'accesso al link "dati e documenti di stipula". In tale sede saranno gestiti tutti i dati e i documenti richiesti per perfezionare il contratto, e, in particolare, l'invio del documento di stipula firmato digitalmente.

Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RDO inviata e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva.

Il Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, prima parte allegata al DPR 642/1972. Il pagamento dell'imposta di bollo è a carico del fornitore aggiudicatario, dovrà avvenire prima della stipula del contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Si fa presente che, nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizio di importo a base d'asta inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, il contratto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato senza attendere il decorso del termine dilatorio dell'art. 32, comma 9 del codice degli appalti (c.d. clausola di stand still).

ART. 20– Controversie

Per ogni controversia nascente dal presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Catania. E' escluso il ricorso ad arbitri.

ART. 21 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

ART. 22 – Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Barbagallo - Capo Settore Provveditorato e Contratti– tel 095 2502909; e-mail: ufficio contratti@teatromassimobellini.it

Il direttore dell'esecuzione verrà nominato al momento della stipula del contratto

ART. 23 - Disposizioni finali

Resta inteso che:

- L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione della presente gara qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inadatta a soddisfare le esigenze dell'Ente appaltante.
- L'Amministrazione si riserva altresì, a proprio giudizio, per ragioni di pubblico interesse ovvero per ragioni correlate al mutamento degli obiettivi dell'Amm.ne stessa, di revocare o annullare il disciplinare di gara, di aggiudicare o meno il servizio oggetto della presente gara senza che i concorrenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.
- Trascorso il termine perentorio stabilito del 4 febbraio 2019 ore 10,30 fissato per la gara non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva delle offerte precedenti. Nel caso in cui l'impresa farà pervenire più offerte, senza espressa specificazione che l'una è aggiuntiva o sostitutiva dell'altra, sarà considerata valida soltanto l'offerta più conveniente per l'Ente.
- si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta ammissibile, quando questa sia ritenuta valida e congrua dall'Ente appaltante;
- non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;
- quanto in un'offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione;
- sarà causa di esclusione dalla gara la mancanza di qualcuna delle dichiarazioni richieste nel presente disciplinare.

- La partecipazione alla gara implica, da parte dei concorrenti, l'accettazione incondizionata di quanto prescritto dal presente disciplinare, dal capitolato speciale d'oneri, nonché dalla normativa vigente in materia di contratti della pubblica amministrazione.

ALLEGATI:

Allegato 1 - Disciplinare di gara
Allegato 2 - Capitolato speciale d'oneri
Allegato 3 – Domanda di partecipazione;
allegato 4 – Dichiarazione integrativa;
Allegato 5 - DGUE;
Allegato 6 - Avvalimento;
Modello C – Offerta economica.

Il Sovrintendente
(Dott. Roberto Grossi)